



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 82 Del 07-08-2012

OGGETTO:	SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER INOTTEMPERANZE CONTRATTUALI
-----------------	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **sette** del mese di **agosto** alle ore **17:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 07-08-012
Ing. Satalino Domenico

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 07-08-012
DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE in data 03.03.2003 la Società Cooperativa “Avvenire” ha presentato al Comune “Offerta Economica” per l’ affidamento novennale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari con un ribasso percentuale unico e fisso del 11,50 %, IVA esclusa, sul prezzo annuo posto a base d’ asta di € 695.888,45 oltre Iva al 10%;

PREMESSO CHE in data 01.07.2004, a mezzo contratto n. 11 di Repertorio, il Comune di Sannicandro ha definitivamente affidato l’ appalto dei servizi di igiene urbana e complementare per il canone annuo di € 615.861,28 oltre Iva, alla Società “Avvenire”;

VISTO l’art. 12 del capitolato speciale d’ appalto secondo il quale l’ amministrazione comunale ha sempre il diritto di attuare i controlli per verificare la rispondenza del servizio alle norme stabilite nel contratto e alle norme vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE

- che con nota prot. n. 8449 del 05.07.2012 il Responsabile della sezione Ambiente del Comune di Sannicandro di Bari, a seguito di sopralluoghi e resoconti effettuati nei giorni precedenti da parte della Sezione Polizia Municipale, accertava il pessimo stato manutentivo dei cassonetti per la raccolta degli RSU, per difetti meccanici nell’ apertura, mancanza di coperchi di chiusura, lesioni e rotture generalizzate su tutto il cassonetto, con fuoriuscita dei liquami accumulati inferiormente e gravi disagi sanitari per il cattivo odore che gli stessi emettevano, invitando la società appaltatrice del servizio di igiene urbana a sostituire o riparare i cassonetti danneggiati;
- che con la stessa nota prot. n. 8449 del 05.07.2012 il Responsabile della sezione Ambiente del Comune di Sannicandro di Bari eccepiva numerose carenze ed inottemperanze della società appaltatrice del servizio di igiene urbana;
- che alla nota di cui sopra la società appaltatrice del servizio di igiene urbana non ha provveduto a rispondere e soprattutto ad ottemperare quanto richiesto;
- che in data 07.08.2012 il Responsabile della sezione Ambiente del Comune di Sannicandro di Bari verificava l’ assenza di risposta a quanto segnalato precedentemente, e dato atto che, ai sensi dell’ art. 19 del C.S.A., trascorsi cinque giorni dalla notifica senza un valido riscontro da parte dell’ impresa su quanto richiesto, sarebbe stata applicata una sanzione amministrativa di variabile tra €50,00 ed €1.050,00 con decurtazione dal canone del mese successivo da liquidare;

CONSTATATO che ad oggi non risulta essere stato ripristinato e sostituito nessun cassonetto e contenitore per la raccolta differenziata, con notevoli disagi durante le giornate più calde;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 27 del C.S.A. la società appaltatrice del servizio di igiene urbana deve provvedere alla *“manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i contenitori rimuovendo e sostituendo tempestivamente quelli sinistrati e/o incendiati”*;

PRESO ATTO che la società appaltatrice del servizio di igiene urbana non ha provveduto alla *“manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i contenitori rimuovendo e sostituendo tempestivamente quelli sinistrati e/o incendiati”*;

RILEVATO che dalle note di segnalazione della Polizia Municipale prot. n. 7408 del 13.06.2012 e prot. n. 7741 del 19.06.2012, relative rispettivamente ai periodi 04.06.2012 – 10.06.2012 e 11.06.2012 – 17.06.2012, emerge un quadro piuttosto allarmante circa l'ottemperanza ai servizi offerti in sede di gara e per i quali è stata sottoscritto il relativo contratto, e nello specifico:

- lo spazzamento non è mai stato effettuato giornalmente per tutte le zone, ma solo parzialmente, mentre il punto 8 del P.T.O. precisa inequivocabilmente che con cadenza giornaliera deve essere effettuato lo spazzamento di 5 zone ed in aggiunta altre zone devono essere pulite con spazzatrice meccanica;
- il lavaggio dei cassonetti non è mai stato effettuato durante il periodo di cui sopra, mentre avrebbe dovuto essere effettuato almeno due volte alla settimana nel periodo estivo, con grave disagio della cittadinanza per le emissioni maleodoranti;
- l'innaffiamento dei giardini comunali è stato effettuato con estrema discontinuità (solo il 14.06.2021), con grave pregiudizio per la sopravvivenza del verde comunale;

RITENUTO di dover determinare l'importo della sanzione in € 1.050,00, importo massimo previsto nel C.S.A., per via della gravità degli inadempimenti della società appaltatrice del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO che nell'art. 19 del C.S.A. la Giunta Comunale, entro 20 giorni dalla data di ricezione dal riscontro dell'impresa, adotta il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa;

RITENUTO di non poter attendere oltre, essendo abbondantemente trascorsi i cinque giorni entro i quali la società appaltatrice del servizio di igiene urbana avrebbe dovuto controdedurre le osservazioni avanzate dal Responsabile del Servizio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO dei pareri riportati nell'allegato foglio ed espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1. DI APPLICARE alla società appaltatrice del servizio di igiene urbana "Avvenire s.r.l." responsabile dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari del comune di Sannicandro di Bari, la sanzione di € 1.050,00 che saranno decurtati direttamente dalla prima rata mensile del canone dovuto alla ditta per il mese di Agosto 2012;
2. DI NOTIFICARE la presente alla società appaltatrice del servizio di igiene urbana "Avvenire s.r.l." responsabile dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari del comune di Sannicandro di Bari, con sede in Gioia del Colle (BA) via G. Carano Donvito, 5;
3. DI DARE ATTO CHE, nel caso in cui la società appaltatrice del servizio di igiene urbana dovesse reiterare le inottemperanze contrattuali, ai sensi dell'art. 19 del C.S.A., la prossima sanzione potrà essere incrementata del 50% rispetto a quella comminata con il presente atto;
4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà
per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA
